

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la L.R. 23/01/1986, n.1 “Legge Generale sui trasporti e sulla viabilità”;
Vista la L.R. 15/01/1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992, N.495;
Vista la L.R. 23/02/1995, n.24;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 27/02/1997;
Sentita la Commissione Comunale di cui all’art. 28 del predetto Regolamento in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2011;
Vista l’autorizzazione della Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio – Settore Trasporti n. 55 del 21/02/2011;

RENDE NOTO

È indetto il concorso pubblico per l’assegnazione di :
N. 2 Licenze comunali per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura.

Termine di presentazione delle domande:

Le domande per l’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura dovranno essere indirizzate al Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Roma n. 74, 12011 BORGOSAN DALMAZZO (CN) - ufficio Protocollo del Comune, in bollo da €14.62, **entro le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2011.**

La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando esclusivamente il [modello predisposto \(Allegato A\)](#) in distribuzione presso l’Ufficio Polizia Municipale in orario di ufficio, o reperibile sul sito www.comune.borgosandamazzo.cn.it, dovrà essere presentata in forma cartacea direttamente o fatta pervenire a mezzo raccomandata A.R. Il termine per la presentazione dell’offerta è da intendersi perentorio, pertanto non saranno ammesse le offerte pervenute oltre il termine indicato. Il recapito del plico è esclusivamente a rischio e spese del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di scadenza previsto per la presentazione.

Le domande eventualmente pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione, quindi escluse dalla valutazione e non daranno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere redatta, a pena di nullità, secondo l’allegato modello denominato “Allegato A”.

Dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- certificato medico attestante che il richiedente non sia affetto da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività, rilasciato dal medico della struttura sanitaria pubblica (ASL);
- Autocertificazione antimafia.
- Eventuale documentazione attestante titoli preferenziali.

In caso di Società, la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa per:

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
- soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
- gli amministratori: per ogni altro tipo di società.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale

In caso di cooperativa dovranno essere prodotti:

- Statuto e atto costitutivo;
- Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- Elenco dei soci;
- C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- Certificazione medica rilasciata da un Azienda Sanitaria attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Impedimenti soggettivi:

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione le sottoelencate situazioni:

- Chi è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione e da un'arte, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- Chi è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione, 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13.09.1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale) 12.10.1982 n. 726 e 19/03/1990 n.55 e s.m.i (misure urgenti contro la prevenzione mafiosa);
- Chi ha riportato una condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416 -bis del c.p. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o per un delitto di cui all'art.73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- Chi ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- Chi ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla linea precedente;
- Chi è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art. 178 e seguenti del c.p.;

- Chi è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto.
- Chi è titolare di licenza del servizio taxi (come previsto all'art. 7 c.2 del Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio di autoveicoli con conducente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 27/02/1997);
- Chi ha trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti.

Quanto sopra potrà essere reso mediante autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000, N. 445.

Titoli valutabili e di preferenza

Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

a) anzianità di possesso della patente di guida:

- fino a tre anni alla data di scadenza del bando punti 1
- superiore a 3 anni e fino a 6 anni punti 2
- superiore a 6 anni e fino a 10 anni punti 3
- oltre 10 anni punti 4

b) età dell'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente:

- fino ad 1 anno dalla data dell'immatricolazione dell'auto alla data di scadenza del bando punti 6
- superiore ad 1 anno e fino a 2 anni punti 4
- superiore a 2 anni e fino a 3 anni punti 3

c) disponibilità, o dichiarazione di impegnarsi ad acquistarne/locarne una, della rimessa nel territorio comunale:

- coperta punti 2
- a cielo aperto punti 0

d) possedere, od impegnarsi ad adeguare entro tre mesi dall'aggiudicazione, il veicolo da adibire al servizio, idoneamente attrezzato per il trasporto di disabili: punti 3;

e) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Borgo San Dalmazzo da almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza, punti 5;

f) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (art. 8, comma 4 della legge 15.01.1992, n.21) punti 1;

g) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, punti 1;

h) di avere figli a carico, punti 1 per ogni figlio a carico.

Cause di esclusione

Sono cause di esclusione automatica dal bando:

- L'assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione;

- La presentazione della domande dopo il termine finale indicato nel Bando;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- La mancata presentazione degli allegati obbligatori;
- La sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. N. 445/2000.

In tutti questi casi il richiedente è noviziato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna istruttoria.

La commissione giudicatrice, tenuto presente quanto disposto dalla vigente normativa è dal presente bando, provvederà ad assegnare i punteggi per i titoli di merito e professionali redigendo una graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

La graduatoria risultante dalla valutazione delle domande presentate in riferimento al presente bando, avrà validità di 3 anni.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale l'essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi. In caso ancora di parità, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al bando, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Norme di chiusura

Qualora l'assegnatario dell'autorizzazione abbia dichiarato nella domanda di impegnarsi ad acquistare o comunque avere la disponibilità in leasing del mezzo, l'acquisto o la disponibilità dovranno essere effettuate entro giorni 90 dalla comunicazione di assegnazione da parte del Comune, pena la decadenza dell'assegnazione stessa.

È fatto obbligo al titolare della licenza, a pena di decadenza, di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio, per comprovate esigenze.

L'accesso ai relativi atti potrà avvenire con la modalità dalla L. 241/90 e s.m.i.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della legge n. 196/2003 e s.m.i.

Gli assegnatari delle licenze saranno tenuti ad osservare rigorosamente le norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio di autoveicoli con conducente" approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 27/02/1997 e di tutte le altre norme vigenti in materia, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico senza limitazioni od eccezioni. A tal fine il Comune di Borgo San Dalmazzo effettuerà un costante controllo sull'effettivo servizio svolto.

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si demanda al Regolamento Comunale e alla normativa vigente in materia.

Borgo San Dalmazzo 10 giugno 2011

IL COMANDANTE
Commissario Enrico ACCAMO